



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELLA RICERCA

### Alma Mater Studiorum Università di Bologna Archivio istituzionale della ricerca

Il giudice per i minori : persistenze e cambiamenti nel trattamento dei ragazzi in difficoltà

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

*Published Version:*

Rossella Raimondo (2022). Il giudice per i minori : persistenze e cambiamenti nel trattamento dei ragazzi in difficoltà. RASSEGNA DI PEDAGOGIA, 80(1-2), 43-60 [10.19272/202202102004].

*Availability:*

This version is available at: <https://hdl.handle.net/11585/908301> since: 2024-05-08

*Published:*

DOI: <http://doi.org/10.19272/202202102004>

*Terms of use:*

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>).  
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

## **Il giudice per i minori: persistenze e cambiamenti nel trattamento dei ragazzi in difficoltà**

Il contributo intende mettere in luce i momenti significativi che hanno riguardato l'evoluzione del sistema penale minorile in Italia nel corso del Novecento, con particolare riferimento alla figura del giudice per i minori. Da 'mero tecnico del diritto' e 'controllore', il giudice è divenuto, grazie al contributo di un gruppo di magistrati 'illuminati' e altre concause, 'promotore' e 'tutelatore' di tutti quei diritti che possono essere sintetizzati nel grande contenitore del diritto all'educazione, nel cui ambito sono impegnati servizi e strutture del territorio e altre figure professionali. A conclusione del presente saggio, verrà analizzata l'esperienza del giudice Roberto di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dal 2011 al 2020, che ci consentirà di rilevare i nessi e le connessioni tra le scienze dell'educazione e quelle giuridiche.

**Parole chiave:** Sistema penale minorile in Italia, la figura del giudice per i minori, connessioni tra scienze dell'educazione e scienze giuridiche.

The contribution sets out to highlight key moments in the evolution of the juvenile penal system in Italy during the twentieth century, with particular reference to the office of the judge for minors. From a 'mere technician of the law' and 'controller', the judge became, thanks to the contribution of a group of 'enlightened' magistrates among other causes, 'promoter' and 'guardian' of all the rights that can be included within the large category of the right to education, with which a range of local services and structures and other professional figures are involved. At the end of this essay, the experience of Judge Roberto di Bella of the Juvenile Court of Reggio Calabria, President from 2011 to 2020, will be analyzed, allowing us to detect links and connections between the sciences of education and jurisprudence.

**Keywords:** juvenile penal system in Italy, the office of the judge for minors, connections between the sciences of education and jurisprudence.

### **1. Premessa**

Il sistema penale minorile italiano vigente, contenuto nel D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488, è il punto di arrivo di un processo che ha attraversato il XX secolo e che solo lentamente ha riconosciuto la specificità della condizione infantile e giovanile. «Non dovremmo punire i minori vittime»<sup>1</sup> è una raccomandazione fatta propria, nel 2007, dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e ripresa, nel gennaio 2015, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con cui viene ribadita la consapevolezza, presente nel dibattito pedagogico e giuridico già all'inizio del Novecento, secondo cui alla base dei comportamenti e delle azioni devianti ci sono realtà di disagio sociale e familiare, oltre che individuale. Considerare i minori vittime, anche quando hanno compiuto reati, significa prendere atto dell'estrema fragilità e vulnerabilità che deriva dalla loro condizione di soggetti ancora in fase di maturazione, e quindi bisognosi di tutela giuridica e di cura educativa. Per rispondere a tale

---

<sup>1</sup> S. Buzzelli, *Gli sfondi normativi*, in *Procedura penale minorile*, a cura di Aa.Vv., Torino, G. Giappichelli Editore, 2021, pp. 17-18.

stato di bisogno e alla necessità di prendere in carico i reati commessi da minori, è stata introdotta la figura del giudice ‘specializzato’, opportunamente formato, costantemente aggiornato, proiettato alla costruzione di prospettive per il futuro, attraverso azioni che sappiano indagare le cause che sono alla base del comportamento delinquenziale, per cercare di eliminarle, e valorizzare le potenzialità di sviluppo positivo del minore. Il processo minorile, come scrive Alfredo Carlo Moro, diventa un momento «partecipato»<sup>2</sup> con cui si vuole far comprendere al minore la portata degli eventi che lo coinvolgono, prevedendo la collaborazione di tutte le parti in causa, per perseguire l’obiettivo del suo recupero psico-fisico e socio-educativo e supportarlo nel percorso di ridefinizione identitaria. Anche a tal fine, è opportuno che il collegio giudicante abbia una composizione di natura interdisciplinare e che sappia lavorare in rete con i servizi sociali del territorio. L’evoluzione che ha portato all’affermazione di questo modo di essere giudice si è protratta per un lasso significativo di tempo.

In precedenza, il giudice rivestiva il ruolo di «mero tecnico del diritto» e «controllore»<sup>3</sup>: nella valutazione del comportamento delinquenziale non prendeva in considerazione i fattori esterni che avevano spinto il minore a commettere reato, ma si preoccupava esclusivamente di punire. È solo dalla seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, considerati uno spartiacque nella storia del sistema penale minorile, che assistiamo a un ribaltamento di prospettiva: il giudice diviene «promotore» e ‘tutelatore’ di tutti quei diritti che possono essere compresi nel grande contenitore del diritto all’educazione<sup>4</sup>; diritto garantito dai vari servizi e strutture del territorio. Tale cambiamento riflette e procede di pari passo con l’evoluzione del sistema penale minorile, a sua volta soggetto, nel corso del Novecento, a una lunga serie di tentativi di ridefinizione<sup>5</sup> e di riforma mai portati a termine, a dimostrazione di una scarsa volontà di predisporre appropriate risposte alle azioni delinquenziali compiute dai minori. Addirittura, la necessità di un organo competente in materia è stata a più riprese messa in discussione; alcuni disegni di legge, infatti, avrebbero voluto prevedere la soppressione o comunque un ridimensionamento di competenze, ruoli e compiti specifici. Come scrive Massimo Pavarini: «In Italia, a fare corso dalla seconda metà degli anni sessanta e fino a metà degli anni ottanta, i modi e le forme in cui si è venuta costruendo la questione criminale hanno *risparmiato* la questione minorile, fin a quasi dimenticarla, lasciandola in ombra e delegandone la gestione ad una magistratura minorile molto speciale – nella stragrande maggioranza convinta di essere chiamata a fare il bene del ragazzo, piuttosto che a dare giustizia – che di fronte ad una domanda sociale inesistente di difesa sociale della devianza minorile ha coerentemente voluto e materialmente potuto risparmiare i minori

---

<sup>2</sup> A.C. Moro, *Un giudice per i minori*, in *Una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza*, a cura di L. Fadiga, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 236.

<sup>3</sup> L. Fadiga, *Il giudice dei minori*, Bologna, Il mulino, 2010, p. 9.

<sup>4</sup> A.C. Moro, *Un giudice per i minori*, in *Una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza*, a cura di L. Fadiga, *op. cit.*, p. 236

<sup>5</sup> Pensiamo, per esempio, alla circolare del 1908, con cui il guardasigilli Orlando, insigne giurista e uomo di cultura, raccomandava alla magistratura che in ogni provincia venisse designato un giudice apposito per trattare i casi il cui imputato fosse un minore; questi andava gestito in maniera diversa dai delinquenti ordinari in modo che non se ne stabilisse solo la colpa o l’innocenza, ma si prescrivessero anche le misure correttive ad egli più confacenti, considerato che «l’azione repressiva ha finito col costituire essa stessa un fattore di ulteriore corruzione e un incitamento a futuri delitti»<sup>5</sup>. Il giudice istruttore, di cui si auspicava una specializzazione delle competenze in materia minorile, avrebbe dovuto studiare con animo paterno la psicologia del fanciullo imputato, raccogliere informazioni sul suo ambiente familiare e morale, considerare i fattori sociali che ne avessero deprivato la volontà e, di qui, procedere all’azione più efficace «per ritrarlo dalla via del pervertimento». Si raccomandava inoltre di calendarizzare i dibattimenti delle cause dei minorenni nei giorni in cui non fossero previsti quelli per gli adulti, per evitare contatti e contaminazioni e si sconsigliava comunque di ammettere i giovani ad assistere alle udienze perché non si ammaestrassero in nuovi crimini emulando le vicende ascoltate. Tali direttive, non ancora approvate dal Parlamento, non trovarono che poche adesioni e, nel complesso, registrarono risultati poco incoraggianti. Emanazione più compiuta del clima appena descritto fu la nomina con Regio Decreto del 7 novembre 1909 di una Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni, nota come Commissione Quarta, dal nome del suo presidente, che non venne mai discussa in Parlamento sia per l’onerosità della sua attuazione, sia per l’opposizione dell’associazionismo cattolico – che temeva l’erosione del controllo tradizionalmente esercitato sulle istituzioni filantropiche – sia, non da ultimo, per le urgenze che la Grande Guerra andava imponendo al paese.

alle esperienze pedagogicamente nefaste del carcere scuola, del riformatorio giudiziario e della casa di rieducazione»<sup>6</sup>.

## 2. Verso un riconoscimento quale esito di un tormentato e difficile percorso

La figura del giudice «non esiste in *rerum natura*, ma è frutto di scelte contingenti, legate a contesti storici, sociali e politici in continuo mutamento»<sup>7</sup>. Essa viene introdotta in concomitanza con l'avvio del Tribunale per i minorenni, il primo dei quali sorto a Chicago nel 1899 per sancire in maniera perentoria la differenziazione tra adulti e minori, fino ad allora sottoposti alle medesime pene e agli stessi luoghi di reclusione, e col preciso orientamento di prevenire piuttosto che punire, onde favorire il recupero degli stessi e non la mera punizione.

Anche in Italia, il 20 luglio 1934, viene varato il Regio decreto-legge n. 1404, convertito in legge nel 1935, che istituisce il Tribunale per i minorenni<sup>8</sup>, che, insieme all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (1925) e all'Opera nazionale Balilla (1926), costituiva il triplice programma in cui si articolava la riforma avviata dal fascismo per «l'elevazione morale» dei «minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, sino all'età di anni diciotto compiuti» (Legge del 10 dicembre 1925, n. 2277, art. 4). Al Tribunale vennero attribuite competenze penali (la devianza penale dei giovani minori di diciotto anni), amministrative (l'irregolarità della condotta) e civili (provvedimenti limitativi della patria potestà e adozioni): dal momento che esso si rivolgeva a ragazzi che «per abitudini contratte danno manifeste prove di traviamiento» e venivano considerati «bisognevole di correzione morale». In particolare la figura del giudice venne a connotarsi come una sorta di «nuovo padre» pronto a «correggere» i fanciulli «traviati, quelli che hanno preso una cattiva strada», come fosse un prolungamento del «braccio secolare» del «padre-padrone». Nasce così il nuovo organo giudiziario, finalizzato non tanto a garantire i diritti dei soggetti in formazione, non contemplati dall'ordinamento di allora, quanto a rispondere a «ragioni di prestigio»<sup>9</sup> e di ordine pubblico, cui i fascisti tenevano sopra ogni cosa, anche per perseguire l'interesse dello Stato a scongiurare il pericolo di possibili devianze o a eliminarne altre già emergenti. Annota a questo proposito Alfredo Carlo Moro: «Un Tribunale funzionale principalmente al controllo sociale della devianza non poteva che essere fortemente accentrato (competenza regionale) e non poteva che avvalersi di servizi in qualche modo alle proprie dipendenze e specializzati nell'intervento penale (Centri di rieducazione per i minorenni alle dipendenze della Direzione generale prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia)»<sup>10</sup>.

I centri di rieducazione erano del tutto simili a carceri comuni<sup>11</sup>. Non solo, infatti, a dirigerli erano stati chiamati i direttori penitenziari (in quanto personale appartenente all'allora direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, o meglio delle carceri, presso il Ministero di Grazia e Giustizia), privi di cultura e formazione pedagogica, ma a livello organizzativo e funzionale essi erano inglobati

---

<sup>6</sup> M. Pavarini, *Più o meno carcere*, in *Ragazzi della mafia*, a cura di F. Occhiogrosso, Milano, Franco Angeli, 1993, p. 358.

<sup>7</sup> L. Fadiga, *Il giudice dei minori*, *op.cit.*, p. 9.

<sup>8</sup> Il Tribunale per i minorenni era composto da tre giudici: un presidente, un magistrato di tribunale e un privato cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Come si vede, uno dei tre era un giudice non professionale, chiamato 'componente privato' o 'giudice onorario', la cui inclusione nel collegio giudicante, come spiega la relazione al re, «è giustificata dalla considerazione che la funzione giudiziaria nei riguardi dei minorenni deve essere animata da un soffio vivo e palpitante di umanità e nutrita di conoscenza specifica almeno di alcuna delle scienze che più efficacemente contribuiscono alla conoscenza della personalità del minore e dei mezzi più idonei per correggerne le deficienze».

<sup>9</sup> L. Milani, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Milano, Vita e pensiero, 1995, p. 162; I. Baviera, *Diritto minorile*, Milano, Giuffrè, 1976; A.C. Moro, *Tribunale per i minorenni*, in *Enciclopedia del diritto*, 1976, p. 570.

<sup>10</sup> A.C. Moro, *La riforma dell'ordinamento minorile: una utopia o realtà?*, «Il bambino incompiuto», 1987, 1.

<sup>11</sup> Rugi C., *La decarcerazione minorile*, in *L'altro diritto*, 2000, <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/rugi/cap1.htm#h2> Data ultima consultazione: 22 aprile 2022.

nel sistema carcerario nazionale, così che veniva compromesso lo spirito innovatore della legge minorile. Nei centri di rieducazione i minori vivevano in totale isolamento dal resto della comunità, a dispetto degli ideali di tutela e promozione di cui essi si ammantavano. In breve, con essi, si realizzò lo scopo, non dichiarato, di contenere e controllare i giovani autori di reato, aggiungendo una dimensione più apertamente politica al lungo processo di marginalizzazione e segregazione dell'infanzia e dell'adolescenza traviata.

Il modello repressivo dei centri di rieducazione dei minorenni sopravvive anche alla fine del regime fascista. Dalle immagini raccolte all'interno del volume "Monelli banditi. Scenari e presenze della giustizia minorile in Italia" nel corso di una campagna fotografica, voluta dal Ministero di Grazia e Giustizia ed eseguita dall'Istituto Nazionale LUCE, per rilevare lo stato degli istituti italiani per i minori, «emerge la povertà degli arredi nei dormitori, nei servizi igienici, nelle infermerie e degli oggetti [...] l'uniforme grigiore dei muri che si confonde con quelli degli abiti da lavoro e delle divise, la personalizzazione dei ragazzi – il taglio dei capelli, le divise, l'assenza di oggetti personali – la povertà e la ripetitività dei giochi»; e, ancora, «l'impressione di vuoto, vastità e squallore degli ambienti [...] che la presenza di una pianta o di un vaso di fiori non riesce ad ingentilire»<sup>12</sup>. Di lì a qualche anno – grazie all'evolversi della situazione con la caduta del regime fascista e l'avvio di una nuova stagione di segno democratico – questo modello verrà messo in discussione. Nel 1951 nasceva, infatti, l'Unione italiana giudici per minorenni – poi Associazione –, motore del processo legislativo. Si abbandona così la tendenza afflittiva e autoritaria della legge minorile per proporre una serie di provvedimenti amministrativi e legislativi, tesi a modernizzare il sistema della giustizia minorile in Italia

Un primo momento di svolta, negli anni Cinquanta del Novecento, è determinato dalla pubblicazione di un volume sulla delinquenza minorile, risultato di un importante convegno tenutosi a Roma dal 3 al 9 dicembre del 1950, organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, dall'Aai e dall'Onu<sup>13</sup>. «A mio avviso – spiegava Luigi Ferrari, direttore generale per gli istituti di prevenzione, nonché Presidente del comitato organizzatore – la natura di questo convegno appare essenzialmente costruttiva nella sua finalità di fare il punto sulla situazione attuale degli studi, delle provvidenze sociali, delle provvidenze giuridiche nei vari Paesi, per tentare di ottenere, per quanto possibile, unità di vedute sulle questioni di maggiore rilevanza, per affrettare la formazione delle leggi più idonee alla tutela ed alla rieducazione del minore delinquente o tendenzialmente delinquente, per fornire unità di indirizzo o almeno omogeneità di orientamento nel sempre crescente fiorire delle istituzioni provate di protezione e di assistenza»<sup>14</sup>.

Sempre in questi stessi anni, vennero avviate, sul modello americano e supervisionate dal noto sacerdote John Patrick Carrol-Abbing, alcune «città dei ragazzi», la cui organizzazione si reggeva sui principi di autonomia e autodeterminazione. Come pure presero forma, grazie all'opera di Guido Colucci<sup>15</sup>, in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e successivamente nominato Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, i primi esperimenti di focolari di semi libertà, strutture "intermedie" che prevedevano l'affido dei minori al servizio sociale, il cui principale scopo era quello di favorire il reinserimento sociale del reo. Sono, queste, iniziative altamente innovative che, da lì a poco, daranno un impulso decisivo e significativo a nuove prospettive sul trattamento del minore centrate sulla necessità di 'ricucire' il rapporto individuo-società ed evitare qualsiasi stigmatizzazione, con gli annessi effetti negativi sulla crescita del ragazzo. Su questa stessa linea si collocavano le riflessioni di Uberto Radaelli, divenuto direttore dell'Ufficio minorenni di Roma, e

---

<sup>12</sup> M. Rabino, *Monelli banditi. Scenari e presenze della giustizia minorile in Italia. Catalogo della mostra fotografica*, Roma, Gangemi, 2004, p. 23.

<sup>13</sup> Le relazioni sono raccolte in AA.VV. *Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1952.

<sup>14</sup> L. Ferrari, *Prolusione*, in *Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile*, a cura di Aa.VV. Tipografia delle Mantellate, Roma, 1952, pp. 17-18 (17-28).

<sup>15</sup> Lo stesso magistrato pubblicò un ulteriore studio, più ampio e più completo, sul disadattamento minorile: G. Colucci, *Il problema dell'infanzia traviata*, Milano, Ed. Viola, 1951.

noto per aver avviato una serie di iniziative-pilota che possono essere considerate, a tutti gli effetti, antesignane di quei modelli su cui si reggerà il sistema penale minorile qualche anno dopo e i cui scritti hanno rappresentato il punto di riferimento per gli studiosi della materia<sup>16</sup>: «L'amministrazione ha riconosciuto che l'afflittività (o, se si vuole, l'austerità disciplinare di un ricovero) non è il mezzo più vantaggioso per il recupero di un minore disadattato, che anzi essa talvolta, sotto il profilo pedagogico e psicologico, può costituire un danno per il minore che ne è colpito, che comunque nella maggior parte dei casi si possono ottenere ben maggiori risultati agendo, più che sulla capacità o possibilità di riflessione e di pentimento del soggetto in minore età, sui movimenti interiori e, ad un tempo, sugli stimoli esterni – relazioni ambientali e familiari – che inducono il minore ad un comportamento irregolare»<sup>17</sup>. Uberto Radaelli si impegnò perché la permanenza dei minori negli istituti fosse per quanto possibile ridotta, anche attraverso la collaborazione con le famiglie di origine. Si adoperò inoltre per la trasformazione delle case di rieducazione, che dal 1954 vennero aperte ai contatti col mondo esterno e organizzate intorno ai cosiddetti gruppi-famiglia, piccole unità interne composte ciascuna di dieci-dodici minori, di cui si è detto poc'anzi. A Radaelli si deve, infine, la fondazione, nel 1955, della rivista *Esperienze di rieducazione*, a cura della Scuola per la formazione del personale per la rieducazione dei minorenni, con sede in Via Giulia n. 52, a Roma. Come si legge nell'ultimo fascicolo del 1960, la rivista voleva «accostare all'attività della Scuola di formazione specializzata una sezione di studi e ricerche riguardanti i temi che più interessavano la formazione degli educatori e degli assistenti sociali, impegnati nel lavoro di rieducazione di minori con disadattamento sociale». Assumendo una fisionomia multidisciplinare – di stampo, insieme, giuridico, sociologico, psicologico e pedagogico –, la pubblicazione si proponeva, più in particolare, di «indagare e dibattere in merito alla delinquenza minorile, alle sue cause, alle possibili vie di prevenzione e rieducazione, non mancando di sottolineare i percorsi formativi e lavorativi dei professionisti della rieducazione, come educatori e assistenti sociali, anche per ribadirne la necessità e l'importanza a livello sociale, spesso sottaciuta in quegli anni».

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta vengono messe sotto accusa e denunciate con forza quelle che vengono chiamate le «istituzioni totali». Tra queste vengono indicati gli istituti per minori disadattati e devianti, di cui si lamenta la somiglianza con le strutture detentive destinate agli adulti. «Nella stragrande maggioranza degli istituti un vero trattamento rieducativo non esiste [...]. Invece di un trattamento individualizzato, di cui necessitano i disadattati, viene applicato un trattamento di massa, che umilia l'individuo, lo inimica all'ambiente e, di conseguenza, lo costringe all'antisocialità»<sup>18</sup>. Si evidenzia, in particolare, l'impossibilità, per quelle strutture, di attuare l'intervento rieducativo, cui dovrebbero essere deputate, nello spazio segregante e spersonalizzante che le connota e che impedisce qualsiasi forma di promozione e valorizzazione dell'individuo. Vasta eco ha inoltre in Italia, in quel periodo, il libro del sociologo americano Erving Goffman "Asylum", che mette in luce il carattere fortemente inglobante e alienante dei luoghi di reclusione: i manicomi, le case di custodia e di correzione, gli stabilimenti di lavoro e i pii istituti, sia governativi che privati, sono descritti come espressione di un mondo concentrazionario, completamente isolato dalla realtà esterna, fortemente ritualizzato e ricco di valenze simboliche, chiuso entro gli impenetrabili confini di un regime formalmente amministrato. Ma ad accendere l'interesse per le "istituzioni totali" e a promuoverne il rinnovamento è soprattutto Franco Basaglia, psichiatra e neurologo, il quale nel 1968 diede alle stampe il suo libro-dossier "L'istituzione negata", che fece conoscere a livello internazionale l'esperienza dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, da lui diretto e trasformato in una comunità terapeutica incentrata su una rivalutazione della condizione dei malati mentali, verso i quali venivano sperimentate con successo forme di cura innovative. Basaglia fu ispiratore della L. 13 maggio 1978, n.180, "Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori", con la quale gli ospedali psichiatrici italiani vennero radicalmente riformati e fu decisa la chiusura delle strutture tradizionali.

---

<sup>16</sup> L. La Greca, *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, «Minori giustizia», 1, 2009, p. 18.

<sup>17</sup> U. Radaelli, *Realizzazioni e prospettive dell'attività di rieducazione dei minorenni nell'amministrazione penitenziaria*, Roma, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, 1955, p. 16.

<sup>18</sup> G. Senzani, *L'esclusione anticipata*, Milano, Jaca book, 1970, p. 463.

Infine, in Italia fu forte l'influenza esercitata in quegli anni – caratterizzati peraltro dal processo socio-politico-culturale di democratizzazione che si accompagnò al cosiddetto boom economico<sup>19</sup> –, dalle ricerche dello psicologo e psicoanalista di origine tedesca Erik Erikson, il quale, nel volume "Identity: Youth and Crisis", pubblicato nel 1968, sottolineava l'importanza dei fattori sociali e culturali nella formazione dell'identità personale dei soggetti: ogni individuo sviluppa in maniera strutturata e coerente la sua personalità solo se essa trova pieno riconoscimento da parte dell'ambiente circostante. Il soggetto istituzionalizzato, soprattutto se minorenne, rischia pertanto di acquisire un'identità che lo prefigura come diverso dagli altri e destinato al fallimento sociale.

È in questo nuovo clima culturale che prende forma l'impegno di un gruppo di giudici "illuminati" – Paolo Vercellone a Torino, Alfredo Carlo Moro a Roma, Gianpaolo Meucci a Firenze, Italo Cividali a Bologna –, allora Presidenti di alcuni Tribunali per i minorenni italiani, che si adoperarono perché al sistema penale minorile fossero apportati importanti cambiamenti e fosse radicalmente modificato il *modus operandi* del giudice per i minori. La scelta di divenire giudice minorile non doveva essere più considerata un ripiego, bensì il risultato di una precisa presa di coscienza della delicatezza del compito. È in quest'ordine di idee che essi si prodigarono affinché venisse abolita la tradizionale distinzione tra giudici civilisti e penalisti: il giudice doveva venire inteso come giudice non più dei reati, della persona, nello specifico del minore, nei confronti del quale andavano decisi interventi mirati ed efficaci in grado di sopperire alle carenze educative della famiglia, della scuola e della società nel suo insieme. Su questo punto insisteva molto il giudice Cividali: «il magistrato [...] deve vedere il disadattamento minorile come un fenomeno che interessa tutta la società e che va affrontato soprattutto con trattamenti in libertà e non con il ricorso a riformatori o Case di rieducazione»<sup>20</sup>. Istituzioni che si mostrano essere non solo prive di qualsiasi valenza educativa, ma anche dannose, dato che mettono i minori in difficoltà a stretto contatto con ragazzi ancora più compromessi, favorendo meccanismi di emulazione, identificazione e conferma in chiave negativa e compiendo di conseguenza, come denunciava Meucci, «un vero e proprio atto di rapina delle potenzialità umane»<sup>21</sup>. Per questa strada veniva delineato «un nuovo modo di essere giudice per i minori»<sup>22</sup>. Veniva affermata la figura di un giudice capace di «esprimere una sensibilità culturale e operativa nuova»<sup>23</sup> e di rappresentare l'impegno e la volontà dell'intera comunità. Il giudice doveva essere un «adeguato interprete e tutelatore dei diritti dei minori»<sup>24</sup> e contrastare ogni tipo di prevaricazione da parte degli adulti. Doveva essere un «protettore»<sup>25</sup>, cui spettava il compito di sollecitare e promuovere l'adempimento, da parte di chi ne deteneva l'obbligo giuridico, di tutte le attività educative idonee a soddisfare i bisogni formativi del minore<sup>26</sup>. Scriveva Meucci: «il giudice dei minori, esercitando il suo ruolo di autorità, svolge un impegno educativo nelle forme della giurisdizione»<sup>27</sup>.

Ad un ormai obsoleto e inefficace modello giuridico di tipo punitivo e segregazionistico veniva, in tal modo, sostituito un nuovo modello, il quale, facendo tesoro dei risultati delle ricerche delle scienze umane – sempre più focalizzate sulle questioni giovanili e sui problemi dell'età evolutiva –, era tutto finalizzato al recupero del minore e sanciva, altresì, la stretta collaborazione tra il giudice e le strutture, i servizi e le altre figure di specialisti senza cui i provvedimenti giudiziari rischiavano di divenire inefficaci, se non dannosi. Da istituto giuridico deputato alla punizione del minore deviante,

---

<sup>19</sup> Per approfondimenti si veda G. Conticelli, *Tempo del diritto e tempo della psiche. La riflessione dei magistrati Alfredo Carlo Moro e Gian Paolo Meucci sull'adolescente*, «Archivi di Psicologia Giuridica», 6, 2016, pp. 81-92.

<sup>20</sup> I. Cividali, *Necessità di un giudice nuovo*, in *Atti del convegno "Prospettive per una concreta realizzazione del tribunale della famiglia"*, Imola, Galeati, 1970 p. 21.

<sup>21</sup> G.P. Meucci, *I bisogni della crescita e l'affidamento familiare*, «Esperienze di giustizia minorile», 2-3, 1985, p. 20.

<sup>22</sup> G.P. Meucci, *Un nuovo modo di essere giudice dei minori*, in *Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica*, a cura di AA.VV., Giuffrè Editore, Milano, 1980, p. 12.

<sup>23</sup> *Ibidem*

<sup>24</sup> Ivi, p. 11.

<sup>25</sup> G.P. Meucci, *Fra delirio di onnipotenza e impegno di tutela*, «Scuola viva», 6, 1983, pp. 5-8.

<sup>26</sup> G.P. Meucci, *Proposte per una selezione attitudinale del giudice minorile*, «Esperienze di rieducazione», marzo-aprile, 1971, pp. 24-29.

<sup>27</sup> A. Gravina Ridolfi, *I valori del Nuovo: laicità, lavoro, Costituzione. Scritti per Gian Paolo Meucci*, Firenze, Olschki, 2009, p. 98.

il Tribunale si trasformava in istituzione deputata a fare valere il diritto all'educazione, alla crescita, al reinserimento nella società, alla vita.

Questo nuovo modello si sarebbe sempre più diffuso e affermato, fino ad assumere valenza universalistica, come testimoniano tante carte internazionali, tra cui la Convenzione internazionale dei diritti del bambino (20 novembre 1989), le Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei minori (anche dette Regole di Pechino), adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, e i documenti del Consiglio d'Europa.

### 3. L'esperienza del giudice Roberto di Bella

L'eredità dei giudici 'illuminati', di cui si è detto, è stata raccolta, fra gli altri, da Roberto di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dal 2011 al 2020, che è stato un convinto assertore della responsabilità educativa che il giudice è tenuto ad assumere, a maggior ragione in Calabria, dove i ragazzi sono più esposti al rischio di essere inglobati nei meccanismi della criminalità organizzata. Infatti, il suo lavoro è stato costantemente rivolto al recupero di quei minori, figli di 'ndranghetisti, nei confronti dei quali egli ha predisposto misure di limitazione – o addirittura, nei casi più gravi, di decadenza – della potestà genitoriale con il conseguente allontanamento dal nucleo familiare e l'inserimento degli stessi in un contesto educante (comunità o famiglia affidataria)<sup>28</sup>. Non a caso, a partire dal 2013, numerose madri di 'ndrangheta si sono presentate a chiedergli aiuto per la sorte dei loro figli:

Sono la madre di Rosario di anni 15, sono anche la sorella di Alessandro, che il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha giudicato per omicidio negli anni '90 e che ora, per altro omicidio, si ritrova all'ergastolo; sono la sorella di Francesco, condannato per avere picchiato un carabiniere, di Umberto e figlia di Antonio, che sono stati uccisi di recente in un agguato di mafia. Sono venuta qui in occasione del processo penale che si celebrerà oggi nei confronti di mio figlio Rosario, per segnalare la forte preoccupazione di madre per la sorte dei miei figli e, in particolare, di Rosario e di suo fratello più piccolo di anni 13. Mio figlio è già in aula di udienza, ma non sa che io sono qui da voi, presidente. Temo che possano finire in carcere o ammazzati come mio padre e mio fratello Umberto oppure come mio suocero. La mia famiglia è stata coinvolta in numerose faide locali in un contesto di 'ndrangheta, con diversi morti ammazzati. Anche mio cugino e il figlio di undici anni sono stati ammazzati. I miei due figli sono ribelli, violenti, frequentano cattive compagnie, sono affascinati dalla 'ndrangheta e attratti, nonostante l'età, dalle armi. Temo che possano commettere reati e imboccare una strada senza ritorno. Mio figlio Rosario pensa che andare in carcere sia un onore e pensa che può dargli rispetto, ma in realtà non sa cosa è il carcere e quello che potrebbe accadergli lì dentro....<sup>29</sup>.

Innumerevoli volte il giudice di Bella, per garantire 'l'interesse superiore del minore', ha allontanato i figli dalla famiglia di origine, perché potessero ricevere un'educazione improntata ai valori della legge e della convivenza civile<sup>30</sup>. La cultura 'ndranghetista viene trasmessa di generazione in generazione, anche all'interno delle mura domestiche, come dimostra il fatto che i ragazzi autori di reati a stampo mafioso sono nella gran parte dei casi figli di soggetti a loro volta pregiudicati, che sono stati allevati secondo i principi e i valori della 'ndrangheta e ai quali è preclusa la possibilità stessa di pensare e agire seguendo modelli alternativi.

---

<sup>28</sup> R. di Bella, G.M. P. Surace, *Il progetto liberi di scegliere*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, p. 9.

<sup>29</sup> Ivi, p. 71.

<sup>30</sup> Ivi, p. 9.



Nelle stesse condizioni versano tutti quei contesti sociali all'interno dei quali domina una cultura dell'illegalità e della violenza. Notava nel dicembre 1991 Giuseppe Puglisi a proposito del quartiere Brancaccio di Palermo:

Gli abitanti sono ottomila, ma solo tremila sono i superstiti dell'antica borgata rurale. L'ambiente è disomogeneo e la presenza della mafia è soltanto uno dei problemi. Certo non il minore, ma per molti la vera preoccupazione è riuscire a mangiare ogni giorno. [...] È una terra di nessuno: i bambini vivono in strada. E dalla strada imparano solo le lezioni della delinquenza: scippi, furti... Ma anche la microcriminalità a Brancaccio deve rispettare certe regole. Tutto deve essere fatto «con il permesso di». [...] Qui la povertà è anche culturale: molti non hanno conseguito neppure la licenza elementare. Come parrocchia abbiamo cercato di fare dei corsi per questi analfabeti, ma certo il nostro sforzo non è sufficiente. C'è inoltre povertà anche dal punto di vista morale. In molte famiglie non ci sono principi etici stabili, ma tutto viene valutato sul momento, in base alla necessità. Non c'è rispetto per la propria dignità, per quella altrui. Non c'è rispetto per la proprietà. Da ciò nasce un insieme di «trasgressioni legali» – nel senso che la loro illegalità non è neppure avvertita – come il lavoro nero, il contrabbando, lo spaccio di droga, i furti... Ci sono diversi ragazzi che sono stati o sono tuttora ospiti del carcere minorile, alcuni adulti agli arresti domiciliari, altri all'Ucciardone. Il degrado morale si propaga a tutta la famiglia. Moltissime coppie sono irregolari: a quattordici anni si fa la fuitina, alla quale segue solo dopo tempo il matrimonio riparatore. L'evasione scolastica è anche dovuta al fatto che Brancaccio è l'unico quartiere di Palermo in cui non esiste una scuola media. Chi vuole studiare deve sobbarcarsi lunghi spostamenti. Evidentemente questo fa comodo a chi vuole che l'ignoranza continui. C'è la scuola elementare ma neanche un asilo nido. Come strutture civili abbiamo solo la delegazione di quartiere. In sostanza si fa prima a dire quello che c'è: tutto il resto manca<sup>31</sup>.

Mario Schermi sostiene che l'educazione mafiosa procede e si svolge su tre piani o livelli: un livello profondo, caratterizzato dalla mimesi e dalla connotazione implicita dei messaggi educativi; un livello pre-riflessivo, che abbraccia le esperienze di educazione informale e non formale; e, infine, un livello riflessivo, più formalizzato e sistematizzato<sup>32</sup>. In questo modo, il ragazzo percepisce la cultura mafiosa come naturale e retta da leggi proprie, compatta e totalizzante, prossima perché facilmente riconoscibile, persino giusta e dotata di una sua logica intrinseca, in grado di assegnare significato al mondo intero. Di qui quello che Bianca Stancanelli definisce il 'sentire mafioso'<sup>33</sup>, cioè a dire l'insieme di valori, credenze e usi, reinterpretati in chiave simbolica e 'mistificata'<sup>34</sup>, che si alimentano della mentalità diffusa e radicata nel territorio e che producono nei soggetti senso di appartenenza, potere, intimidazione, fidelizzazione e riconoscimento ambientale. Principale conseguenza di questa percezione della cultura mafiosa è lo svilupparsi, nei soggetti in formazione, di forme di dipendenza e di identificazione esclusiva nei confronti dei membri adulti della famiglia d'origine, la propensione a replicare i codici paterni e materni (il codice familistico definisce l'identità soggettiva di questi ragazzi in quanto, come per qualunque minore, «la cultura è elemento

---

<sup>31</sup> Questo brano è riportato nel libro di B. Stancanelli, *A testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 29-31.

<sup>32</sup> M. Schermi, *Il sistema educativo mafioso*, in *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, a cura di I. Mastropasqua, M.G. Branchi, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Napoli, Dipartimento per la Giustizia Minorile Centro Europeo di Studi di Nisida, Gangemi Editore, 2010, p. 43.

<sup>33</sup> F. Di Maria, S. Di Nuovo, A. M. Di Vita, G. Dolce, A.M. Pepi, *Il sentire mafioso: percezione e valutazione di eventi criminosi nella preadolescenza*, Milano, Giuffrè, 1989.

<sup>34</sup> G. Palermo, *Mafie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose*, Benevento, Edizioni Labrys, 2012, p. 68.

inseparabile dell'identità soggettiva»<sup>35</sup>), l'adesione passiva ai valori trasmessi, il conformismo criminale<sup>36</sup> e l'incapacità a pensare in maniera critica. Accade, allora, che la 'pedagogia nera'<sup>37</sup> della mafia sostituisca il Noi-famiglia al noi-sociale<sup>38</sup>: «crescere alle mafie»<sup>39</sup> significa non riuscire a staccarsi dal nucleo familiare e dalle sue regole e principi e, dunque, a sviluppare autonomamente la propria personalità.

È sulla base delle sperimentazioni condotte, a partire dal 2012, dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria presieduto dal giudice Di Bella, che è nato il progetto "Liberi di scegliere".

Abbozzato già nel 2013, il progetto ha avuto un riconoscimento attuativo con la sottoscrizione dell'Accordo governativo siglato in data 1.7.2017 e coinvolge, oltre alla Calabria, anche la Campania. Prevede, inoltre, una stretta collaborazione tra istituzioni e mondo associazionistico. In generale, il progetto è finalizzato ad aiutare i ragazzi cresciuti in famiglie mafiose a costruire in modo autonomo la propria identità adulta. E ciò fornendo loro una concreta alternativa di vita e promuovendo il senso di responsabilità personale e di 'appartenenza/identità' nei confronti della società democratica. Comprende infatti, oltre ad un articolato percorso formativo, anche l'offerta di opportunità lavorative<sup>40</sup>. Più in particolare, il progetto mira a riattivare il processo di crescita personale del ragazzo, stimolandolo a individuare i *propri* bisogni, esigenze e desideri; in modo che egli possa acquisire consapevolezza della propria libertà, ovverossia della possibilità di autodeterminarsi seguendo le proprie inclinazioni e opponendosi ai condizionamenti che gli provengono dall'esterno.

La nozione di libertà personale viene quindi intesa come 'capacità di scelta': capacità che il soggetto può sviluppare grazie alla possibilità, che gli viene offerta, di attingere a un'area di esperienza più vasta di quella di cui disponeva in precedenza. Infatti, poiché, come ha mostrato Piero Bertolini, una «dilatazione del campo di esperienza» – cioè a dire «il passaggio a nuove forme di vita quotidiana» – «costituisce un evidente momento di discontinuità con il passato»<sup>41</sup>, è necessario fare vivere al soggetto in formazione esperienze e opportunità qualitativamente diverse da quelle pregresse. Solo in tal modo egli potrà scoprire realtà, valori, direzioni di senso nuove e guadagnare un diverso punto di vista su di sé e sul mondo.

Va anche sottolineata l'importanza che il progetto riserva all'attivazione di équipe multidisciplinari: «Il progetto prevede l'istituzione di *équipe* educative specializzate, ovvero dei propri *pool* educativi [...] da formare in modo mirato in relazione alle esigenze peculiari di questi ragazzi, con la presenza di un *tutor* e di uno psicologo aventi specifica esperienza nel settore, che accompagnino passo dopo passo questi giovani. Una rete specializzata – formata anche da famiglie, case-famiglia e strutture comunitarie preparate ad hoc – che aiuti i ragazzi a superare le difficoltà iniziali legate all'allontanamento e, nel contempo, sia in grado di aiutarli a riconoscere i bisogni più profondi, compressi dall'ideologia e dalla tradizione educativa mafiosa»<sup>42</sup>.

All'interno del programma di recupero dei minori, un ruolo centrale è, infine, assegnato all'educazione alla legalità, ovverossia alla formazione di quella coscienza critica e civile che passa attraverso l'interiorizzazione di una cultura del rispetto, della partecipazione, della condivisione degli obiettivi sociali. A questo proposito sono previste numerose attività socio-educative cui sono chiamate a collaborare le forze dell'ordine e l'associazione antimafia "Libera". Tra queste attività figurano, ad esempio, la narrazione delle storie delle vittime della mafia negli specifici contesti

---

<sup>35</sup> F. di Maria, *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 37.

<sup>36</sup> A. Iantosa, *Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta*, Roma, Giulio Perrone Editore, 2015, p. 78.

<sup>37</sup> M. Schermi, *L'educazione criminale: crescere in contesti mafiosi*, in «Rassegna italiana di criminologia», anno VII, 4, 2013, pp. 256 e sg.

<sup>38</sup> I. Fiore, *La famiglia nel "pensare mafioso"*, in a cura di G. Lo Verso, *op. cit.*

<sup>39</sup> M. Schermi, *Crescere alle mafie: per una decostruzione della pedagogia mafiosa*, Milano, Franco Angeli, 2010.

<sup>40</sup> R. di Bella, G. M.P. Surace, *op. cit.*, p. 10

<sup>41</sup> P. Bertolini, L. Caronia, *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 103.

<sup>42</sup> R. di Bella, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, «Minori e giustizia», n. 3, 2016 p. 2.

territoriali, anche attraverso incontri con i familiari delle vittime; incontri con le istituzioni, le associazioni di volontariato attive sul territorio e impegnate nella lotta alla criminalità organizzata e con pentiti di mafia; la visione di documentari o film che «dissacrino il mito mafioso» e che sappiano dunque stimolare una riflessione critica<sup>43</sup>.

Il giudice Di Bella, intervenuto a Catanzaro al trentaseiesimo Congresso nazionale dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, ha dichiarato: «cerchiamo di far vedere ai ragazzi un mondo diverso da quello che conoscono dove la violenza non è l'unica risposta e il carcere non è un passaggio professionale obbligato». Ha parlato, poi, degli “straordinari risultati” raggiunti: «La maggior parte dei ragazzi, dopo questo difficile percorso, ha ripreso gli studi, ha iniziato a svolgere lavori socialmente utili o, in alcuni casi, a collaborare con le associazioni». Infine ha attirato l'attenzione sulla condizione delle madri: «Sono donne disperate segnate da lutti e carcerazioni, il nostro tribunale per loro è divenuto un'ultima spiaggia, l'unica speranza di poter salvare i propri figli da un destino segnato»<sup>44</sup>.

#### 4. Riflessioni conclusive

Ecco la testimonianza di uno dei ragazzi entrati in contatto con il giudice Di Bella:

Prima di vivere questa esperienza, credevo che allo Stato non gliene importasse niente delle persone. Lo Stato era quello che ti portava via da casa. E non sapevi se tornavi e quando tornavi. In questi mesi ho conosciuto uno Stato diverso, che non mi ha voluto cambiare a tutti i costi ma che per una volta ha cercato di capire chi ero io davvero. E chi sono io davvero? Un ragazzo di diciotto anni, un ragazzo come gli altri. Ero piccolissimo quando mio padre è stato ucciso, ho visto i miei fratelli finire in carcere. Per me vorrei un futuro diverso. Questo non vuol dire che rinnego la mia famiglia. Loro sono sempre i miei fratelli (...). Davanti a me adesso non c'è una sola strada che devo scegliere per forza. Quello Stato che prima era così lontano mi sta dando diverse possibilità. Ora posso scegliere cosa fare da grande. Posso scegliere che lavoro fare, in che città vivere. Posso puntare in alto. Non so se ce la farò, ma ci proverò. Di certo qualcosa è cambiato. Ce l'ho fatta, ce la posso fare. E non solo io. Ci sono tanti ragazzi come me che avrebbero bisogno di uno Stato così. Non credono che esista. Io l'ho conosciuto<sup>45</sup>.

Le parole di R., sopra riportate, consentono di comprendere fino in fondo il compito educativo che al giudice minorile spetta di svolgere, a maggior ragione in quei contesti ‘difficili’ caratterizzati da deprivazione materiale, affettiva e culturale, in cui la criminalità organizzata trova terreno fertile. Compito al quale, come si è visto, il magistrato può attendere solo di concerto con équipe psico-socio-pedagogiche specializzate, che siano presenti direttamente e concretamente nell'azione rieducativa rivolta ai ragazzi.

Ancora una volta è il ricorso a più prospettive, a più punti di vista ed esperienze che viene chiamato in causa. Se, allora, l'impegno professionale del giudice si arricchisce del contributo di competenze non giuridiche, è soprattutto l'‘educativo’ che avanza e si afferma, anche grazie all'opera di giudici ‘illuminati’ come Roberto Di Bella.

---

<sup>43</sup> R. di Bella, G.M.P. Surace, *op. cit.*, p. 142

<sup>44</sup><https://www.strill.it/primo-piano/2017/10/ndrangheta-giudice-di-bella-non-sono-ladro-di-bambini-do-loro-futuro-diverso/> Data ultima consultazione: 27 aprile 2022.

<sup>45</sup> R. di Bella, G.M.P. Surace, *op. cit.*, pp. 143-144.

## Bibliografia

- AA.VV. *Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1952.
- Barone P., *Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici, questione minorile, criteri di consulenza e intervento*, Milano, Guerini, 2011.
- Baviera I., *Diritto minorile*, Milano, Giuffrè, 1976.
- Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Firenze, La Nuova Italia, 1993.
- Buzzelli S., *Gli sfondi normativi*, in *Procedura penale minorile*, a cura di Aa.Vv., Torino, G. Giappichelli Editore, 2021, pp. 1-19.
- Cavana L., *L'impegno nella prassi educativa. Le idee di disadattamento e delinquenza minorile in Piero Bertolini*, «Encyclopaideia», XX, 45, 2016, pp. 53-66.
- Cividali I., *Necessità di un giudice nuovo*, in *Atti del convegno "Prospettive per una concreta realizzazione del tribunale della famiglia"*, Imola, Galeati, 1970, pp. 17-48.
- Colucci G., *Il problema dell'infanzia travolta*, Milano, Ed. Viola, 1951.
- Coticelli G., *Tempo del diritto e tempo della psiche. La riflessione dei magistrati Alfredo Carlo Moro e Gian Paolo Meucci sull'adolescente*, «Archivi di Psicologia Giuridica», 6, 2016, pp. 81-92.
- Di Bella R., G.M.P. Surace, *Il progetto liberi di scegliere*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019.
- Di Bella, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, «Minori e giustizia», n. 3, 2016 pp. 1-15.
- Di Maria F., Di Nuovo S., Di Vita A. M., Dolce G., Pepi A.M., *Il sentire mafioso: percezione e valutazione di eventi criminosi nella preadolescenza*, Milano, Giuffrè, 1989.
- F. di Maria, *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni*, in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 32-37.
- Fadiga L., *Il giudice dei minori*, Bologna, Il mulino, 2010.
- Ferrari L., *Prolusione*, in *Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile*, a cura di Aa.VV., Tipografia delle Mantellate, Roma, 1952, pp. 17-28.
- Gravina Ridolfi A., *I valori del Nuovo: laicità, lavoro, Costituzione. Scritti per Gian Paolo Meucci*, Firenze, Olschki, 2009.
- Husserl E., *Meditazioni cartesiane con l'aggiunta dei Discorsi Parigini*, trad. it, Milano, Bompiani, 1997 [1950].
- Iantosa A., *Bambini a metà. I figli della 'ndrangheta*, Roma, Giulio Perrone Editore, 2015.
- La Greca L., *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, «Minori giustizia», 1, 2009, pp. 16-26.
- Meucci G.P., *Un nuovo modo di essere giudice dei minori*, in *Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica*, a cura di A.a. V.v., Milano, Giuffrè Editore, 1980, pp. 9-12.
- Meucci G.P., *I bisogni della crescita e l'affidamento familiare*, «Esperienze di giustizia minorile», 2-3, 1985, pp. 9-29.
- Meucci G.P., *Fra delirio di onnipotenza e impegno di tutela*, «Scuola viva», 6, 1983, pp. 5-8.
- Meucci G.P., *Proposte per una selezione attitudinale del giudice minorile*, «Esperienze di rieducazione», marzo-aprile, 1971, pp. 24-29.
- Milani L., *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Milano, Vita e pensiero, 1995.
- Moro A.C., *La riforma dell'ordinamento minorile: una utopia o realtà?*, «Il bambino incompiuto», 1987, 1.

- Moro A.C., *Un giudice per i minori*, in *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, a cura di L. Fadiga, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 226-242
- Moro A.C., *Tribunale per i minorenni*, in *Enciclopedia del diritto*, 1976, p. 570.
- Palermo G., *Mafie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose*, Benevento, Edizioni Labrys, 2012.
- Pavarini M., *Più o meno carcere*, in *Ragazzi della mafia*, a cura di F. Occhiogrosso, Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 357-362.
- Rabino M., *Monelli banditi. Scenari e presenze della giustizia minorile in Italia. Catalogo della mostra fotografica*, Roma, Gangemi, 2004.
- Radaelli U., *Realizzazioni e prospettive dell'attività di rieducazione dei minorenni nell'amministrazione penitenziaria*, Roma, Ministero di grazie e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, 1955.
- Rugi C., *La decarcerazione minorile*, in *L'altro diritto*, 2000, <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/rugi/cap1.htm#h2> Data ultima consultazione: 22 aprile 2022.
- Salvatore A., *La giustizia minorile nel Novecento. Dall'Associazione "C. Beccaria" ai Tribunali minorili in Italia: biografia di un'istituzione*, Milano, Edizioni Unicopli, 2007.
- Schermi M., *Il sistema educativo mafioso*, in *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, a cura di I. Mastropasqua, M.G. Branchi, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Napoli, Dipartimento per la Giustizia Minorile Centro Europeo di Studi di Nisida, Gangemi Editore, 2010.
- Senzani G., *L'esclusione anticipata*, Milano, Jaca book, 1970, pp. 40-56.
- Schermi M., *L'educazione criminale: crescere in contesti mafiosi*, in «Rassegna italiana di criminologia», anno VII, 4, 2013, pp. 256-278.
- Schermi M., *Crescere alle mafie: per una decostruzione della pedagogia mafiosa*, Milano, Franco Angeli, 2010.
- Stancanelli B., *A testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario*, Torino, Einaudi, 2003.